

TRIBUNALE DI MILANO

N. RG ~~20127~~ / ~~2012~~

All'udienza del ~~03/10/2012~~ di fronte alla dottoressa ~~Giudice~~ sono presenti per parte attrice l'avv ~~Giuseppe~~ in sost avv De Simone e per parte convenuta l'avv ~~Giuseppe~~ in sost avv ~~Giuseppe~~. Per la pratica i dottori ~~Giuseppe~~, ~~De~~, ~~Giuseppe~~, ~~Giuseppe~~, ~~Giuseppe~~

Il C.t.u. nominato dottor ~~Giuseppe~~ accetta l'incarico e presta il giuramento di rito

Il Giudice

Pone al C.t.u. il seguente quesito, elaborato nel contraddittorio tra le parti: previa descrizione dei rapporti in causa (apertura, chiusura, saldo all'estinzione o all'attualità) ricalcoli il saldo all'attualità e/o all'estinzione dei seguenti rapporti:

contratto di conto corrente n. n. 65039257 (successivamente rinumerato al n. 000500058755), **contratto di conto corrente per anticipo fatture n. 65029791** (successivamente rinumerato al n. 000500058452), **contratto di conto corrente per anticipo ricevute bancarie n. 32006396** (successivamente rinumerato al n. 000500052578) **contratto di conto corrente per anticipo ricevute bancarie n. 65034891** (successivamente rinumerato al n. 000500087255),

applicando agli scoperti di conto, in difetto di valida pattuizione scritta:

il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo Antecedente il D.L.vo n.141/10);

eliminando la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo sino al 01.10.2016 e successivamente ove risulti essere



stata applicata la capitalizzazione degli interessi, in violazione del nuovo art. 120 TUB e della delibera Cicr 343/2016.

verichi il c.t.u. il superamento o meno del tasso soglia da parte del tasso previsto per gli interessi corrispettivi al momento di apertura del conto considerando le cms nel senso indicato da Cass. 16303/ 2018 per i contratti stipulati sino al gennaio 2010 poi secondo la formula di Bankitalia

verifichi l'esistenza di usura in tutte le ipotesi di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto imputabili all'avvenuto esercizio del ius variandi;

nel caso di accertamento di interessi usurari li elimini in relazione al solo rapporto per cui sono convenuti;

PRESCRIZIONE

in deroga a quanto sopra, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla data della notifica della citazione e di natura solutoria;

proceda alla qualificazione delle rimesse in solutorie o ripristinatorie facendo due diverse ipotesi:

prima della rettifica dei saldi

solo dopo avere proceduto alla rettifica dei saldi,

Il C.t.u. fissa per inizio delle operazioni peritali la data del ~~30-11-2022~~ presso il suo studio in Milano via Senato 35 e chiede i seguenti termini:

entro il ~~30-11-2022~~ per la trasmissione della bozza della relazione alle parti, che invieranno le loro osservazioni entro i successivi 15 gg e termine per il deposito finale nei successivi 15

Parte convenuta nomina il dotto ~~Amadori~~ come c.t.p

Parte attrice si riserva fino all'inizio delle operazioni

Il GU

Assegna i termini richiesti dal C.t.u. e fondo spese di euro ~~10000,00~~ che pone a carico solidale delle parti

Rinvia per la prosecuzione al ~~30-11-2022~~ h.12.00

Il Giudice

~~Martina~~ ~~Onofri~~

